

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.6.2009  
COM(2009) 276 definitivo

2009/0079 (ACC)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil**

## RELAZIONE

### *Antecedenti*

La reazione iniziale della Comunità all'incidente di Cernobil è consistita nell'adozione da parte della Commissione di una raccomandazione indirizzata agli Stati membri concernente il coordinamento delle misure nazionali per la commercializzazione dei prodotti agricoli contaminati dalle ricadute dell'incidente<sup>1</sup>. Tale raccomandazione è stata seguita da una decisione della Commissione<sup>2</sup> recante sospensione, per taluni paesi, dell'iscrizione nell'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali vivi e carni fresche. Il 12 maggio 1986, il Consiglio ha adottato un regolamento relativo alla sospensione provvisoria delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi<sup>3</sup>. Poiché queste disposizioni intese a vietare le importazioni erano limitate nel tempo, il Consiglio le ha sostituite con un regolamento che autorizzava la ripresa delle importazioni a talune condizioni. Tale regolamento ha fissato le tolleranze massime di cesio radioattivo nei prodotti importati, il cui rispetto doveva essere verificato dagli Stati membri importatori<sup>4</sup>. A decorrere dalla fine del 1987<sup>5</sup>, il Consiglio ha introdotto l'articolo 133 (ex articolo 113) del trattato CE come base giuridica per l'adozione di regolamenti intesi a prorogare il periodo di validità del sistema di controllo, mentre il fondamento legislativo è costituito dal regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio<sup>6</sup>, adottato nel 1990. Questo regolamento è stato poi prorogato in diverse occasioni, con l'introduzione di talune modifiche. La più recente proroga, per un periodo di dieci anni, del sistema comunitario di controllo delle importazioni di prodotti agricoli in seguito all'incidente di Cernobil risale al marzo 2000<sup>7</sup>. Inoltre, nell'ambito della procedura di semplificazione, nel 2008 è stata adottata con il regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio<sup>8</sup> la versione codificata del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, che era stato modificato in diverse occasioni.

A partire dal 1990 la Commissione ha adottato diversi regolamenti nel quadro della "procedura di comitato", allo scopo di definire l'ambito di applicazione del sistema di controllo e le procedure per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, in particolare l'elenco di prodotti agricoli originari dei paesi terzi che devono essere oggetto di controlli alle frontiere dell'Unione europea. Tale elenco ha registrato una certa evoluzione nel corso degli anni e attualmente comprende taluni animali vivi da macello, le carni (anche di selvaggina), i prodotti lattiero-caseari, il miele naturale, i funghi non coltivati e alcune bacche selvatiche<sup>9</sup>. Ovviamente nell'attuare i controlli sulle importazioni imposti dalla normativa comunitaria gli Stati membri devono tener conto del grado di contaminazione del paese d'origine. Sulla base dell'atlante relativo ai livelli di cesio radioattivo in Europa (Atlas of

---

<sup>1</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 1986, GU L 118 del 7.5.1986, pag. 28.

<sup>2</sup> Decisione della Commissione, del 7 maggio 1986, GU L 120 dell'8.5.1986, pag. 66.

<sup>3</sup> Regolamento (CEE) n. 1388/86 del Consiglio, del 12 maggio 1986, GU L 127 del 13.5.1986, pag. 1.

<sup>4</sup> Regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, GU L 146 del 31.5.1986, pag. 88.

<sup>5</sup> Regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, GU L 371 del 30.12.1987, pag. 14.

<sup>6</sup> Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 616/2000 del Consiglio, del 20 marzo 2000, GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1.

<sup>8</sup> GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1.

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 1609/2000 della Commissione, GU L 185 del 25.7.2000, pag. 27.

radioactive caesium deposition in Europe)<sup>10</sup>, ma soprattutto sulla base dei risultati di verifiche in loco, nel 1999 la Commissione ha deciso che alcune categorie di prodotti originari dei paesi terzi dovrebbero essere oggetto di controlli più rigorosi<sup>11</sup>.

### ***Obiettivo della proposta***

La proposta in esame è intesa a prorogare di dieci anni il regime istituito dal regolamento (CE) n. 733/2008 (versione codificata del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, che nel corso del tempo è stato prorogato dal regolamento (CE) n. 686/95 del Consiglio, fino al 31 marzo 2000, e dal regolamento (CE) n. 616/2000 del Consiglio, fino al 31 marzo 2010) per controllare l'osservanza delle tolleranze massime di radioattività nei prodotti agricoli.

Questa proroga è giustificata dal fatto che restano valide le motivazioni che hanno indotto il Consiglio ad adottare il regolamento n. 737/90 e a decidere le precedenti proroghe. La contaminazione da cesio radioattivo di alcuni prodotti agricoli originari dei paesi terzi più colpiti dall'incidente è ancora superiore alle tolleranze massime di radioattività stabilite nel regolamento del 1990. Un certo numero di prodotti derivati da specie che vivono e crescono in zone naturali e seminaturali possono presentare elevati livelli di contaminazione da cesio-137 e la riduzione di tali livelli che si verifica nel tempo in detti prodotti è dovuta essenzialmente al periodo fisico di semitrasformazione di questo radionuclide, pari a 30 anni.

Ciò è stato confermato nell'ambito di uno studio effettuato per conto della Commissione, inteso a valutare le potenziali importazioni da parte degli Stati membri di prodotti agricoli contenenti radiocesio in tenori superiori a quelli fissati dalla normativa CE. Il contraente ha presentato i risultati dello studio e le proprie raccomandazioni in occasione della riunione del comitato ad hoc istituito a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio (in precedenza articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90), tenuta nel dicembre 2007. In base ai risultati di tale studio, il comitato ha raccomandato di mantenere nell'elenco tutti i prodotti che attualmente vi figurano e di sottoporre tali prodotti a controlli alle frontiere dell'Unione europea. Inoltre, come proposto dallo studio, il comitato è giunto alla conclusione che sia opportuno prorogare le disposizioni del regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio per un periodo minimo di dieci anni. Il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom è stato anch'esso consultato, in occasione della riunione tenuta il 26 novembre 2008, sull'opportunità di una ulteriore proroga delle disposizioni del regolamento (CE) n. 733/2008. Il gruppo ha formulato un parere favorevole sulla proposta della Commissione e nelle sue conclusioni ha indicato che tale proroga è opportuna.

Infine occorre rammentare che il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio<sup>12</sup> prevede la possibilità di introdurre, mediante regolamento della Commissione, diverse restrizioni più

---

<sup>10</sup> Atlas of caesium deposition on Europe after the Chernobyl Accident, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 1998, numero d catalogo CG-NA-16-733-29-C, ISBN 92-828-3140-X.

<sup>11</sup> Adozione nel 1999 da parte della Commissione di un regolamento che introduce controlli più rigorosi per funghi non coltivati originari di 23 paesi terzi, regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, GU L 306 del 7.11.2006, pag. 3 (rifusione del regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17, modificato dal regolamento (CE) n. 1627/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, GU L 187 del 26.7.2000, pag. 7, dal regolamento (CE) n. 1621/2001 della Commissione, dell'8 agosto 2001, GU L 215 del 9.8.2001, pag. 18 e dal regolamento (CE) n. 1608/2002 della Commissione, del 10 settembre 2002, GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 7).

<sup>12</sup> GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1).

generali in caso di futuri incidenti nucleari o emergenze radioattive e che tali restrizioni, se introdotte, non coinciderebbero con quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 733/2008. È pertanto necessario confermare la disposizione che prevede l'abrogazione automatica di queste ultime qualora le prime entrino in vigore.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 733/2008<sup>13</sup>, versione codificata dell'abrogato regolamento (CEE) n. 737/90 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil<sup>14</sup>, ha fissato le tolleranze massime di radioattività per i prodotti agricoli originari di paesi terzi e destinati all'alimentazione umana, che devono essere rispettate per quanto concerne le importazioni e riguardo alle quali gli Stati membri devono effettuare controlli. Tuttavia il regolamento (CE) n. 733/2008 scade il 31 marzo 2010.
- (2) La contaminazione da cesio radioattivo di alcuni prodotti agricoli originari dei paesi terzi più colpiti dall'incidente di Cernobil è ancora superiore alle tolleranze massime di radioattività stabilite dal regolamento (CE) n. 733/2008.
- (3) È scientificamente provato che la durata della contaminazione da cesio-137 a seguito dell'incidente di Cernobil, per un certo numero di prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive, è dovuta essenzialmente al periodo fisico di semitrasformazione di questo radionuclide, pari a 30 anni.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 733/2008,

---

<sup>13</sup> GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1.

<sup>14</sup> GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 733/2008 è sostituito dal seguente:

“Esso cessa di produrre effetti:

1. il 31 marzo 2020, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti atti all'alimentazione umana ai quali si applica il presente regolamento;
2. al momento dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se tale entrata in vigore ha luogo prima del 31 marzo 2020.”

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*